



# Formazione Continua

DPR 137/2012



Regolamento per la Formazione Continua del 30/11/2013

Linee guida sulla Formazione Continua del 30/11/2013



## La Formazione Continua

Come cambia con il nuovo regolamento  
a seguito del DPR 137/2012



# Impegno formativo

## Regolamento Art. 8

1. Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in **5 anni**, tale da acquisire complessivamente **120 C.F.P.**, con un **minimo di 15/anno**.

L'iscritto deve in ogni caso acquisire **3 CFP anno** in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant'altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine.

## 2. L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione.

La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese in funzione di quanto riportato nella documentazione, ovvero autocertificazione, prodotta dal perito industriale ed in riferimento al numero massimo di crediti conseguibili.

Si considera "mese" anche una frazione dello stesso superato il 15° giorno.

L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:

- a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
- b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;
- c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.



# I compiti del Collegio

Regolamento Art.4 punto 2

Gli organismi territoriali dell'ordine:

- a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5 ;
- b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;
- c) attribuiscono i crediti formativi relativamente alle attività di formazione, anche svolte in cooperazione;
- d) provvedono all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, attivando il procedimento disciplinare in caso di inosservanza dell'obbligo di formazione continua.



# Ottenimento dei crediti formativi

I crediti formativi possono essere ottenuti praticamente solo se **preventivamente autorizzati** dal Organismo Territoriale o dal Consiglio Nazionale  
(Collegio in cui viene effettuata la formazione Es. evento a San Lazzaro, Collegio di Bologna)

Sono esclusi, dalla preventiva richiesta dell'attribuzione dei crediti formativi, solo i crediti per Formazione in Servizio, tutoraggi, docenze, pubblicazioni, ...

La formazione svolta partecipando a corsi o eventi proposti da altri ordini professionali (Ingegneri, Periti Agrari, Geometri, Architetti, ..) non hanno ad oggi validità per quanto riguarda l'attribuzione dei crediti se non hanno fatto esplicita richiesta al Collegio territorialmente competente o al Ministero attraverso il CNPI.

La formazione svolta partecipando a corsi di aggiornamento istituzionali come corsi abilitanti per prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri, ... non hanno ad oggi validità per quanto riguarda l'attribuzione dei crediti se non hanno fatto esplicita richiesta al Collegio territorialmente competente o al Ministero attraverso il CNPI.



# Attenzione



Occorre fare attenzione a pubblicità ingannevoli

*“Crediti formativi come previsto dal collegi e ordini professionali”*

*“Nell’ambito della formazione continua che interpreta la direttiva 2005/36/CE, espressa dal Nuovo Regolamento per la Formazione continua, i Collegi di seguito indicati hanno stabilito di riconoscere ai partecipanti dei corsi di Scuola automazione industriale punti di credito formativo sulla base di quanto espresso dal Regolamento.”*

*“Assegnazione Crediti Formativi da collegi/ordini come da regolamento”*

*“Come previsto dal nuovo regolamento della formazione continua, per il corso come per i singoli seminari in aggiornamento è stata inoltrata regolare richiesta di riconoscimento Crediti Formativi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, dei Periti Industriali Laureati, dei Geometri e dei Geometri Laureati.”*

*“Con il Patrocinio del Collegio dei Periti Industriali”*

L’obbligo di conoscere la Nostra Regolamentazione compete ai nostri iscritti, se Altri Soggetti promotori organizzano corsi e pubblicizzano crediti con diciture spesso vaghe è compito del singolo Perito assicurarsi della veridicità dell’assegnazione dei crediti (deve essere stato rilasciato dal collegio di pertinenza o dal Consiglio Nazionale un documento attestante i crediti assegnati.



# Attenzione

## **Corsi tecnici di XXXX : 6 crediti formativi per ciascuna giornata di partecipazione**

I corsi di formazione di XXXXX sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in virtù del Regolamento sulla formazione permanente

**Sesto San Giovanni, 30 novembre 2004 - xxxxx ha ottenuto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati l'accreditamento dei suoi corsi tecnici ai fini del conseguimento di crediti formativi così come previsto dal "Regolamento della formazione continua del perito industriale per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione" (Gazzetta Ufficiale, n° 89, 16/04/2004). In vigore dal 1° marzo 2004, il Regolamento sancisce il dovere per gli iscritti all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di "curare e aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle istituzioni".**

Gli interessati sono tenuti a conseguire 10 crediti formativi nel primo anno solare, 20 nel secondo e 30 nel terzo per un totale di 60 crediti formativi, con cui richiedere al termine dei primi 3 anni dall'avvio del progetto l'"attestazione di eccellenza nell'esercizio della libera professione" e il corrispondente marchio distintivo; saranno inoltre inclusi nelle liste dei professionisti certificati, emesse dai Collegi territoriali.

.....



# Realizzazione delle attività Formative

Regolamento Art. 5 -

Realizzazione delle attività formative

1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 137/12 le attività di formazione continua possono essere svolte:
  - a) dagli organismi territoriali dell'ordine, autonomamente o in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;
  - b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale.
2. Gli organismi territoriali dell'ordine realizzano in autonomia le attività di formazione, tenendo conto delle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale e dei fabbisogni dei professionisti.





# Realizzazione delle attività Formative

Regolamento Art. 5 -

3. Nell'esercizio della suddetta autonomia, gli organismi territoriali dell'ordine, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa, possono operare:

a) in **cooperazione** con altri soggetti, con accordi specifici per uno o più eventi simili, nell'ambito esclusivo degli incontri tecnici, dei seminari e dei convegni. Ai fini di mantenere uniformità sul territorio nazionale, i modelli di accordo sono definiti con successive linee guida dal Consiglio Nazionale;

b) in **convenzione** con altri soggetti, purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal Consiglio Nazionale in virtù del territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. E' fatto obbligo agli organismi territoriali dell'ordine di trasmettere preventivamente la convenzione al consiglio nazionale.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del Consiglio Nazionale, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.



# Realizzazione delle attività Formative

Regolamento Art. 5 –

5. Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale sulla base della verifica di una sopravvenuta assenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.
6. In nessun caso, il soggetto autorizzato ai sensi del precedente comma 4) può effettuare attività formative che diano luogo all'acquisizione di crediti formativi senza il preventivo riconoscimento delle attività medesime da parte del Consiglio Nazionale.
7. Il Consiglio Nazionale può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati.



# Realizzazione delle attività Formative

Linee Guida Art. 5 –

Autorizzazione a svolgere attività formative

1. Le associazioni degli iscritti nonché altri soggetti esterni all'Ordine possono organizzare **corsi di formazione**, purché **autorizzati dal Consiglio Nazionale** acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante.
2. L'istruttoria di autorizzazione è svolta dal Consiglio Nazionale sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimi di qualità indicati **nell'allegato 4** delle presenti linee guida, prima della richiesta di parere al Ministro vigilante.
3. Le autorizzazioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (allegato 3) che può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il regolamento per la Formazione Continua.
4. Entro la fine di ciascun anno, i soggetti autorizzati devono presentare una circostanziata progettazione dei corsi che intendono effettuare nel successivo anno formativo al fine di ottenere specifica approvazione per svolgere le attività.



# Realizzazione delle attività Formative

Linee Guida Art. 5 –

5. La durata dell'autorizzazione è valida per tre anni a partire dall'atto di rilascio e può essere rinnovata.
6. L'attività di gestione amministrativa compete al soggetto autorizzato il quale deve provvedere:
  - a) alla formulazione del piano annuale di Formazione Continua;
  - b) alla richiesta di attribuzione dei crediti formativi;
  - c) alla certificazione dei crediti formativi;
  - d) alla redazione periodica di una relazione dell'attività di formazione effettuata con indicazione dei partecipanti e delle modalità di erogazione del servizio.
7. In qualunque momento il Consiglio Nazionale può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti può essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, annullata l'Autorizzazione.



# Realizzazione delle attività Formative

Quindi in base all'Art. 5 del Regolamento e delle Linee Guida:

## **Seminari Tecnici**

### **Incontri tecnici**

### **Convegni**

(massimo 8h)

Possono essere organizzati in **Cooperazione** con il Collegio Provinciale (allegato 1)

## **Corsi di Aggiornamento**

(durata superiore a 8h)

devono essere organizzati in **Convenzione** con il CNPI (Ministero) (allegato 2)

(programmazione annuale)

## Schede riassuntive dei Procedimenti

### SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA DA PARTE DELL'ORGANISMO TERRITORIALE

(Titolare delle attività di formazione e della responsabilità amministrativa, scientifica, tecnico-professionale)

In COOPERAZIONE  
con altri soggetti per:  
- INCONTRI TECNICI  
- SEMINARI  
- CONVEGNI

MODELLO ACCORDO  
ALL. 1 LINEE GUIDA

In CONVENZIONE  
con altri soggetti  
CORSI DI AGGIORNAMENTO

MODELLO ACCORDO  
ALL. 2 LINEE GUIDA  
(Inviare per e-mail entro 30 gg copia  
dell'accordo al CNPI)

Domanda di autorizzazione al CNPI  
Secondo i requisiti previsti dall'all. 4 delle Linee Guida

ISTRUTTORIA  
DELIBERA

Trasmissione al Ministero  
per parere vincolante

AUTORIZZAZIONE  
CNPI

SI

NO

All. 3 Linee Guida  
Validità 3 anni  
(rinnovabile)

Diniego

Il Soggetto autorizzato  
Si occupa della:

- Gestione amministrativa
- Formulazione del piano annuale
- Richiesta di attribuzione crediti
- Certificazione dei crediti
- Relazione periodica dell'attività

Soggetto  
richiedente



# Attività in Cooperazione

## Linee Guida Art.3

### Attività formative in cooperazione: modelli di accordo

Le attività formative in cooperazione possono essere effettuate per singoli eventi ascrivibili agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni, come previsto dall'articolo 5, comma 3), lettera a) del Regolamento di Formazione Continua.

*(n.d.r. Non possono essere effettuati corsi (durata >8h) in cooperazione con il Collegio territorialmente competente)*

2. Per ciascuna delle attività previste al comma precedente deve essere sottoscritto specifico accordo firmato dai rappresentanti legali del Collegio territoriale e dell'Ente erogatore del servizio. Tale accordo, redatto sulla base di uno schema standard allegato alle presenti Linee guida (allegato 1), deve contenere l'oggetto della cooperazione, la durata ed il numero di eventi per i quali si intende cooperare. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.





# Attività in Cooperazione

## Linee Guida Art.3

3. Il Collegio organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico professionale dell'attività formativa.
4. Nel caso in cui l'accordo di cooperazione venga promosso da due o più Collegi, deve comunque essere sempre individuato un Collegio come responsabile con il ruolo di coordinatore, coerentemente con quanto indicato al successivo articolo 7.



# Attività in Convenzione

## Linee Guida Art.4

Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori

1. Per operare in convenzione un soggetto deve rispondere ai requisiti indicati dalle presenti Linee guida nell'allegato 4 in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.
2. Le Convenzioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti Linee guida (allegato 2) e prevedere l'organizzazione di una o più attività di formazione. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.



# Attività in Convenzione

## Linee Guida Art.4

3. La verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 1) è a carico del soggetto promotore della Convenzione. Nel caso in cui la Convenzione venga promossa da due o più Collegi, ciascuno di questi provvede a verificare la presenza dei requisiti minimi per il territorio di propria competenza. Deve comunque essere sempre individuato un Collegio come responsabile con il ruolo di coordinatore, coerentemente con quanto indicato al successivo articolo 7.
  
4. Il Collegio organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico professionale dell'attività formativa. Laddove siano presenti due o più Collegi promotori, le suddette responsabilità sono a carico del Collegio coordinatore. Agli altri Collegi è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione e di contribuire al reperimento ed alla predisposizione di ogni documentazione necessaria. Il Collegio organizzatore/coordinatore è tenuto ad inviare per via telematica la convenzione al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla firma e comunque preventivamente rispetto all'avvio delle attività previste in convenzione.



# Attività in Convenzione

## Linee Guida Art.4

5. In qualunque momento il Collegio promotore può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti al soggetto erogatore. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti dovrà essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, dovrà essere annullata la Convenzione. Invito a verificare la sussistenza dei predetti requisiti può essere fatto, in qualunque momento, dal Consiglio Nazionale al Collegio organizzatore/coordinatore che è tenuto ad attivare la procedura prevista al periodo precedente o comunque a garantire in merito alla presenza degli standard.



# Ottenimento dei crediti formativi

## Regolamento Art.9

### Attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal Consiglio Nazionale, anche al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. E' obbligo del professionista di presentare all'organismo territoriale dell'ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell'evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L'organismo territoriale dell'ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni. In caso di esito positivo sarà indicato il numero dei crediti assegnati validi ai fini della formazione continua.
3. L'attribuzione dei crediti per le attività che insistono sul territorio di uno specifico organismo territoriale dell'ordine, avviene a giudizio insindacabile dell'organismo medesimo sulla base dei criteri già indicati al comma 1).
4. L'attribuzione dei crediti per le attività che insistono sui territori di due o più organismi territoriali dell'ordine avviene a giudizio insindacabile dell'organismo territoriale coordinatore, come specificato da successiva direttiva del Consiglio Nazionale.
5. E' fatto obbligo agli organismi territoriali dell'ordine di trasmettere la relativa documentazione al Consiglio Nazionale.



# Ottenimento dei crediti formativi

Linee Guida Art.6

Articolo 6

Attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di Formazione Continua dell'Ordine, si attribuisce il valore base di **1 credito ad ogni ora di attività formativa**, come indicato all'art. 9, comma 1) del Regolamento e nei limiti di quanto stabilito ai commi successivi.
  2. Agli **incontri tecnici**, ai seminari ed ai convegni si attribuisce un numero **massimo di 3 crediti** formativi professionali per una sessione (antimeridiana o pomeridiana) comunque non inferiore ad un impegno di 3 ore effettive ed un numero **massimo di 5 crediti** per l'intera giornata, comunque non inferiore ad un impegno di 6 ore effettive. In caso di eventi formativi aventi diversa strutturazione si procede con la somma dei crediti come precedentemente indicato.
- L'attribuzione dei crediti viene effettuata oltre che sul criterio orario come stabilito nel comma precedente, anche tenendo conto dei requisiti di qualità contenuti nell'allegato 4 delle presenti linee guida.



# Ottenimento dei crediti formativi

Linee Guida Art.6

Articolo 6

Attribuzione dei crediti

3. Ai corsi di formazione sono attribuiti fino a **25 crediti** qualora l'evento abbia durata fino a **100 ore**; possono essere assegnati fino a **35 crediti** per eventi di durata superiore a **100 ore e fino a 200 ore**, possono essere assegnati e fino a **50 crediti** per eventi con durata **superiore a 200 ore**. Il criterio di assegnazione può essere **calcolato in modo proporzionale** al tempo ed anche effettuando una valutazione preventiva sulla base dei requisiti indicati nell'allegato 4 delle presenti linee guida, ove applicabili. Qualora si tratti di Evento Formativo certificato, il numero dei crediti può essere maggiorato da un minimo di 1 ad un massimo di 3 crediti, in subordine al superamento della prova finale.
4. Per la **Formazione abilitante** è attribuito **1 credito** per ogni ora di Formazione effettivamente svolta, fino ad un **massimo di 40 crediti per anno**.
5. Per **docenza, coordinamento e/o tutoraggio di attività formative** della durata minima di ore 1 può essere assegnato un massimo di **3 crediti formativi**; con un **massimo di 10 crediti annui**.



# Ottenimento dei crediti formativi

Linee Guida Art.6

Articolo 6

Attribuzione dei crediti

6. Per l'attività di **relatore in convegni accreditati e/o accreditabili fino a 3 crediti per evento, con un massimo di 10 crediti annui.**
7. Per la redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali, possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 25 crediti formativi annui.
8. Per la **partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria** quali: il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell'ordine, i consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc. possono essere assegnati fino a **3 crediti formativi** ad incarico con un **massimo di 6 crediti annui.**
9. Per la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione (es. CEI – UNI – CTI – ecc.) inerenti i contenuti professionali possono essere assegnati fino a 5 crediti annui.





# Ottenimento dei crediti formativi

Linee Guida Art.6

Articolo 6

Attribuzione dei crediti

10. Per la **formazione svolta a favore di praticanti**, anche universitari, inerenti i contenuti professionali, possono essere assegnati fino a **10 crediti annui** per un periodo non inferiore a 6 mesi di formazione.
11. Per pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico – scientifico strettamente inerenti l'ambito professionale possono essere assegnati fino a 10 crediti annui.
12. Per partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione possono essere assegnati fino a 5 crediti annui.
13. Per le attività di **Formazione in servizio**, come precedentemente definita, l'assegnazione dei crediti verrà formulata sulla base dei criteri generali di cui ai punti precedenti, a seguito della certificazione del professionista.



# Ottenimento dei crediti formativi

Linee Guida Art.6

Articolo 6

Attribuzione dei crediti

14. Per la Formazione acquisita all'estero, fatti salvi i criteri precedentemente indicati, potranno essere riconosciuti crediti aggiuntivi.
15. Per il superamento di esami universitari l'attribuzione di crediti è demandata ad apposite convenzioni.
16. L'attribuzione dei crediti è a carico del Collegio promotore o coordinatore per le attività in cooperazione o convenzione, e a carico del Consiglio Nazionale in tutti gli altri casi.
17. Il Collegio promotore trasmette tempestivamente ad eventuali altri Collegi di appartenenza dei professionisti che hanno fruito degli eventi formativi il numero dei crediti attribuiti. Il numero di crediti attribuiti deve essere tempestivamente registrato nel Registro della Formazione Continua



# Ottenimento dei crediti formativi

Linee Guida Art.6

Articolo 6

Attribuzione dei crediti

18. Nei casi di eventi fruibili a distanza, nell'attribuzione dei crediti va considerata anche la qualità tecnologica del servizio nonché il livello di effettiva verificabilità della partecipazione all'evento stesso. In merito alla Formazione a distanza verrà successivamente emanata specifica linea guida del Consiglio Nazionale.
19. Nei casi in cui la formazione del professionista si configuri come **“formazione in servizio”**, oltre ad applicarsi, ove possibile, quanto descritto nei commi precedenti, va considerato anche il **sistema valutativo utilizzato dal datore di lavoro del professionista.**



# Attenzione

## **Congruità della Formazione rispetto alla abilitazione del professionista**

La Formazione del professionista dovrà essere appropriata alla specializzazione e alle abilitazioni del tecnico, o alle funzioni svolte.

Non potranno essere prese in considerazione formazioni non inerenti  
(Es. Termotecnico che segue un corso di misure elettriche)

Potranno però essere considerate le formazioni trasversali quali corsi di lingue

Altra situazione non ammissibile è la partecipazione ad eventi identici o simili che forniscono formazioni identiche.

(Es. partecipazione allo stesso convegno proposto in diverse località)



## CREDITI FORMATIVI (formazione diretta)

1 CFP (\*) per ogni ora di attività formativa

### Incontri Tecnici, Seminari, Convegni:

- Max 3 CFP per mezza giornata (min 3 ore di attività)
- Max 5 CFP per intera giornata (min 6 ore di attività)

### Corsi di Formazione

- Max 25 CFP per corsi fino a 100 ore (\*)
- Max 35 CFP per corsi da 100 a 200 ore (\*)
- Max 50 CFP per corsi superiori alle 200 ore (\*)

(\*) Se è prevista una verifica finale maggiorazione di max 3 CFP


### Formazione abilitante

1 CFP per ogni ora (max 40 CFP)

## CREDITI FORMATIVI (formazione indiretta)

L'attribuzione dei crediti è stabilita dall'art. 6 delle Linee guida

(\*) CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE





# Formazione in Servizio

Regolamento art.2/K

k) **Formazione in servizio**: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal **professionista che opera alle dipendenze** o comunque in costante e continuo rapporto di collaborazione con enti ed istituti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro o del committente. Rientra altresì in tale ambito la formazione non obbligatoria ma comunque volontariamente espletata dal professionista.

La formazione in servizio deve essere realizzata ed erogata secondo gli standard minimi come con il modulo “allegato 4”, e richiesta e concordata preventivamente con il modulo allegato 1.



## Organismo territoriale dell'ordine

(Titolare delle attività di formazione e della responsabilità amministrativa, scientifica, tecnico-professionale)

### In **COOPERAZIONE**

Con altri soggetti per:

- INCONTRI TECNICI
- SEMINARI
- CONVEGNI

Modello accordo

ALLEGATO 1

Linee Guida

### IN **CONVENZIONE**

Con altri soggetti per:

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Modello Accordo

ALLEGATO 2

Linee Guida

(inviare per e-mail entro 30 gg  
copia dell'accordo al CNPI)





# Formazione Continua

DPR 137/2012

**DOMANDE  
&  
RISPOSTE**

Regolamento per la Formazione Continua del 30/11/2013

Linee guida sulla Formazione Continua del 30/11/2013



COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI  
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
della PROVINCIA di FORLÌ-CESENA

# Formazione Continua

DPR 137/2012

